

ogni impresario di ballo di farlo eseguire o permetterlo nella propria Sala, sotto pena di f.ni 20 per persona ».¹⁹

Il Frizzi giudicava invece che il ballo col suo moto ben regolato poteva giovare alla conservazione, promuovendo « una certa elasticità nel nervoso sistema ».²⁰

Già allora vigeva un provvedimento sociale, che disponeva che quelli che si divertivano dovessero fare un piccolo sacrificio a favore di quelli che soffrivano. La Commissione di Polizia era incaricata d'esigere una tangente « non solo dalli balli pubblici, ma eziandio dalli Balli privati senza maschera, ove si paga sì nella città Capitale, che nel distretto territoriale e dovrà tale importo secondo la consuetudine fin'ora usitata impiegarsi a beneficio de' poveri ».²¹

Una « Scrittura fra la Direzione Teatrale ed il sig. Giuseppe Maurizio per l'arrenda de' Balli Pubblici » del 1771, ci fa conoscere quali fossero i diritti ed i doveri degl'impresari. Un *Regolamento da Ballo*, pubblicato per il carnevale del 1773, nel suo gergo austro-burocratico, ci dà poi una quantità di piacevoli particolari sugli usi ed abusi correnti. Rimando perciò il lettore all'*Appendice*, dove li troverà riprodotti integralmente.²² Nel 1774, verso la fine di novembre, fu pubblicata una disposizione della polizia concernente i balli privati, che, sotto pena di 50 ducati, non potevano esser dati senza espressa permissione. Permessi invece erano i balli pubblici, in due luoghi diversi,²³ uno per il ceto nobile, l'altro per le persone ordinarie, sotto la sorveglianza di alcuni commissari, incaricati di prevenire i disordini e le licenze ».²⁴

Fatta la legge, trovato l'inganno. « In tutte le osterie, bettole, ed anche in luoghi sospetti » si teneva « sala di ballo fino alle ore dieci della sera a piacere, senza previa insinuazione e permesso della Direzione di Polizia »; ma con un'ordinanza del 2 novembre 1786, la Direzione di Polizia proibì i balli sotto pena di fiorini dieci, tassando i permessi per ogni volta a lire sei, a beneficio dell'Istituto de' Poveri; permessi, notava, che « verranno accordati per que' tempi, ed ore, che non pregiudicano i diritti dell'Impresa de' balli pubblici ».²⁵ Nel 1777 « viene accordato all'Impresario il ricavato de' Pubblici Balli consistente in Ori 240 ».

Nel 1780 comparve un'ordinanza riguardante i giorni destinati ai balli:

« Con graz. Sovrano Rescritto segnato li 4 corr. si è compiaciuta S. I. R. A. M. d'ordinare che nel Tempo di Carnevale posson essere permessi i Balli solamente nei giorni di Domenica, Lunedì, Martedì, e Mercoledì ma non mai nel giorno di Giovedì e che ne' suddetti giorni [:eccettuato però l'ultima Domenica e Lunedì di Carnevale:] i detti quali debbono terminare alle ore due dopo mezza notte, e l'ultimo giorno di Carnevale poi debbano terminar alle ore undici e mezza.

Trieste 18/gbre 90 ».²⁶

« L'alternarsi nell'ordine dei balli dura tutto il carnevale — riferisce il Kollmann —, ma nell'ultimo giovedì e negli ultimi tre giorni non ci si accontenta più del limitato spazio delle Sale di ballo, con le ore delle lunghe notti invernali; che si precipitan già verso la mezzanotte le maschere a piedi,